

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008

s.o. 101 G.U. del 30 Apr. 2008

(Attuazione art 1 L. 123/07)

IN VIGORE DAL 15/05/2008

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro : da dove nasce?

Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 24

**(Norme in materia di igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro e di vita).**

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979,
su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, **un testo unico in materia di sicurezza del lavoro,** che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, unificando e innovando la legislazione vigente
tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di
garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i
principi generali indicati nella presente legge.

Quadro Normativo Anni '50-'70
Presunzione del rischio
Protezione tecnica

Quadro Normativo Anni '90
Valutazione del rischio
Approccio organizzativo

DLgs 81/08
Incremento Approccio organizzativo
+
Tutti i rischi
Tutti i lavoratori

Distribuzione infortunati per dimensione ditta

Dimensione azienda	Frequenza	Percentuale valida
1-9	1108	86.2
10-15	72	5.6
16-49	62	4.8
50-249	29	2.4
oltre 250	14	1.1
Totale	1285	100.0
<i>Missing</i>	226	
Totale	1511	

Dai risultati si evidenzia che gli infortuni avvengono principalmente per soggetti che lavorano nelle micro imprese.

Al contrario la quota di infortuni è minima nelle macro aziende

Studio Nazionale Infortuni Mortali e Gravi 2002-2004 (elab ISPESL)

Tipo di determinante	Frequenza	Percentuale
Attività infortunato	869	34,0
Utensili, macchine, impianti	532	20,8
Ambiente	455	17,8
Attività terzi	297	11,6
DPI, abbigliamento	204	8,0
Materiali	200	7,8
Totale	2557	100

Risultati Monitoraggio applicazione 626:

Risultati complessivi

Elementi negativi

- Adesione più formale che di sostanza
- Maggiori criticità nelle piccole aziende
- Aspetti più critici: formazione, procedure, programmazione interventi
- Scarsa integrazione tra gestione della prevenzione e gestione aziendale

D.Lgs. 81/08

13 TITOLI
Comprensivi
di
306 Articoli

+

52
ALLEGATI
TECNICI

In attesa di 25 Decreti attuativi nel periodo compreso fra i prossimi 6 e 24 mesi

I - 13 TITOLI

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI (Artt 1-61)

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO (Artt 62-68)

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I. (Artt.69-87)

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Artt 88-160)

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Artt 161-166)

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Artt 167-171)

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINAL (Artt 172-179)

TITOLO VIII - AGENTI FISICI (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche) (Artt 180-220)

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE (Artt 221-265)

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (Artt 266-286)

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (Artt 287-297)

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE (Artt 298-303)

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI (Artt 304-306)



= NOVITA'
Del DLgs 81/08

Titolo I - Capo I - art 3 Campo di applicazione


Il decreto legislativo si applica
a tutti i settori di attività, privati e
pubblici,



e a tutte le tipologie di rischio.

Campo di applicazione

Nei confronti di:

- Forze armate e di Polizia,
- Vigili del fuoco
- Servizi di protezione civile,
- Strutture giudiziarie, penitenziarie e di ordine e sicurezza pubblica
- Università e istituti di istruzione ed educazione
- Organizzazioni di volontariato 
- Archivi, biblioteche e musei sottoposti a vincoli di tutela

le disposizioni si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze specifiche, individuate entro il 15 maggio 2009 con decreti interministeriali.

Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni e i decreti previgenti.

Titolo I Capo I Definizioni Lavoratore

- Art. 2, lett. a)
d.lgs. 626

“persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro ... con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”

DLgs 81/08 Art. 2 co. 1, lett. a)



“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”

SOGGETTI TUTELATI - Art 2 -Definizioni-

Sono equiparati a lavoratori:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società', anche di fatto,
- il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento,
- l'associato in partecipazione,
- il volontario (L.266/91),
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ,
- il volontario che effettua il servizio civile,
- i lavoratori socialmente utili (LSU).



Art. 4 - COMPUTO LAVORATORI



- **Si definisce in modo dettagliato le categorie di lavoratori da conteggiare per il raggiungimento delle soglie che fanno scattare determinati obblighi o esoneri come ad esempio:**
 - designazione ed elezione del RLS,
 - Servizio PP interno
 - assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro
 - autocertificazione della valutazione dei rischi
- **I lavoratori sono computati sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre, tenendo conto dei contratti di somministrazione e dei lavoratori assunti a tempo parziale.**
- **Si considerano inoltre gli addetti alle attività stagionali, a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.**
- **circa l'applicazione del c. 4 relativo al conteggio delle ULA (unità-lavorative-anno) si rileva necessario un chiarimento del legislatore**

Nei confronti dei lavoratori a domicilio il datore di lavoro deve

(Titolo I - Capo I -art 3 comma 9):



- garantire la **informazione e formazione** di cui agli articoli 36 e 37.
- fornire i necessari **dispositivi di protezione individuali** in relazione alle effettive mansioni assegnate.
- se fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, garantire che tali **attrezzature siano conformi** alle disposizioni di cui al titolo III

(art 3 comma 11) Lavoratori autonomi



Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.

Essi quindi devono:

- a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'** al titolo III,
- b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli** conformemente alle disposizioni di cui al titolo III,
- c) **munirsi di apposita tessera di riconoscimento** qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto,
- d) in caso di **contratti di appalto o d'opera** adempiere agli obblighi dell'art.26 (l'ex art. 7 del 626)

Lavoratori autonomi segue



Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria**, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) **partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

art 3 comma 12 IMPRESE FAMILIARI



- Ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230bis del Codice Civile,
- ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del Codice Civile,
- ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

Essi quindi devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III ,
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III,
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto/subappalto

Tessera di riconoscimento

(art 26 comma 8)

- * Fotografia,
- * Generalità del lavoratore;
- * Nome dell' azienda



IMPRESE FAMILIARI segue



Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Lavoratori stagionali agricoli (art 3 comma 13)



Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto saranno emanate disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le **imprese agricole** che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative annue e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Commissione consultiva (art. 6) definisce le attività promozionali e le azioni di prevenzione



Finanziamento di progetti di investimento in Materia salute e sicurezza



Piccole, medie e micro-imprese

Finanziamento di progetti formativi




- DDL delle piccole e medie imprese
- piccoli imprenditori
- lavoratori stagionali agricoli
- lavoratori autonomi

Finanziamento di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche di salute e sicurezza



Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale

Approccio organizzativo: i SOGGETTI



Titolo I Sezione III

Il Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 31

-Alcune novità e molte conferme.

Il D.L. organizza il SPP

- all'interno della azienda o della unità produttiva,

o

- incarica persone o servizi esterni



costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

(fatto salvo quanto previsto all'articolo 34.)

Il Servizio di prevenzione e protezione - Alcune novità e molte conferme.

Nell'utilizzo di un **servizio interno**, il D.L. può avvalersi di **persone esterne alla azienda** ...per integrare, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. (requisiti di RSPP e ASPP)

Ove il D.L. ricorra a persone o servizi esterni **non è esonerato** dalla propria responsabilità in materia.



Il Servizio di prevenzione e protezione - Alcune novità e molte conferme.



- Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Capacità e requisiti professionali di RSPP-ASPP (art. 32)

Sono confermate l'impostazione, i contenuti e i vincoli già previsti dal D.Lgs 626/94

- È confermato l'accordo in sede di **Conferenza Stato-Regioni del 26/01/06**;
- Nei contenuti della formazione dell' RSPP viene riportata la dizione "rischi ...di natura ergonomica e da stress correlato ex art. 28 comma 1".



Anche per RSPP e ASPP è previsto l' obbligo della registrazione formazione nel **LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO** (DLgs 10/09/03 n° 276)

Capacità e requisiti professionali R.S.P.P.

Art. 32 c. 2

Diploma istruzione
secondaria superiore,
O già in essere da 6 mesi
Al 13/08/03

Corso Base
Modulo A (28 ore)

Corso Specifico
Modulo B (12-68 ore)

Corso Specialistico
Modulo C (24 ore)

Aggiornamenti quinquennali (40-60 ore)

Lauree
specifiche



Art. 2 c. 1 lettera f - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Non più comunicazione a AUSL e DPL !!



- Le principali novità si rilevano nel caso dello **svolgimento diretto da parte del datore di lavoro della funzione di RSPP**
- Il D. Lgs. 81 conferma le soglie previste in precedenza per la possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro (vd. Allegato II es. 30 addetti per attività industriali)

DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE

- Adeguali alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative
- Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi
- Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48



DEVE FREQUENTARE CORSI di AGGIORNAMENTO

- Chi ha frequentato i nuovi Corsi
- Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97
- Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (RSPP prima del 31.12.95)



Art. 2 c.1 lettera e - IL PREPOSTO

- E' una figura **definita in modo dettagliato**
- E' inserita nell'organizzazione della **sicurezza** negli ambienti di lavoro
- Si prevede una **formazione specifica**



Art. 2 c.1 lettera e - IL PREPOSTO

- Il ruolo del Preposto si configura nel momento in cui il Datore di Lavoro gli attribuisce potere gerarchico, indipendentemente da un eventuale conferimento formalizzato per iscritto (v. art. 299 sull'esercizio di fatto di poteri direttivi).



Art 19 -Obblighi del preposto-

- Sovraintende,
- Verifica,
- Informa,
- Segnala.
-

Art 37 -c. 7 - FORMAZIONE DEL PREPOSTO

- la formazione e l'aggiornamento periodico della stessa, **va somministrata in azienda** (durante l'orario di lavoro);
- **il DL deve preoccuparsi di fornirla e organizzarla** (non necessariamente di erogarla in prima persona)



FORMAZIONE SPECIFICA

AGGIORNAMENTO PERIODICO

IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- b) individuazione dei fattori di rischio
- c) valutazione dei rischi
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

CONTENUTI

Artt. 47 -48-49 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)


E' una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria

In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS;
Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è "di norma" eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo;

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Ove non si proceda all'elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative (c. 8).

RLS di sito produttivo



Art. 16 - DELEGHE DI FUNZIONI al Dirigente

La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui trasferite (c. 3)

E' utile ricordare inoltre, che all'art. 17 si specificano anche gli obblighi del datore di Lavoro NON DELEGABILI:

- a) **La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28.**
- b) **La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi**

Art. 16 - DELEGHE DI FUNZIONI



Diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa
Con il D. Lgs. 81 la **delega di funzioni** è regolamentata pur
con limiti e condizioni.

In particolare è necessario che essa:

Risulti da un **atto scritto** recante **data certa** (v. VdR)

Che abbia **adeguata e tempestiva pubblicità**

Si ritiene che possa essere garantita con qualunque modalità sia decisa
dall'azienda al **suo interno** per dare trasparenza alle proprie decisioni,
quali ad esempio:

- l'affissione in bacheca
- l'incontro assembleare
- la circolare interna
- Il verbale del consiglio di amministrazione nel caso di aziende più articolate
-

Per quanto riguarda la **pubblicizzazione all'esterno** delle deleghe è opportuno
evidenziarle nelle visure camerali all'interno dell'atto costitutivo della
società.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La **valutazione dei rischi** deve essere predisposta secondo il nuovo D. Lgs. entro il 01.01.09

Non è necessario rifare tutto il DVR, ma è sufficiente integrare quanto già presente in azienda con le novità individuate dal nuovo decreto,

Anche per il DVR è richiesta la **data certa**, da cui far partire la validità dell'atto.



Fermo restando la conferma della normativa precedente circa l'obbligo di **valutare tutti i rischi**, viene inserita la specificazione riguardo i **rischi inerenti**:

- **lo stress lavoro-correlato** (v. accordo interconfederale del 9 giugno 2008) ossia il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l'8 ottobre 2004)
- **le lavoratrici in stato di gravidanza** (ex D.Lgs. 151/01)
- **differenze di genere**
- **età**
- **la provenienza da altri paesi**



Sono parte integrante della valutazione:

- **La scelta delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, attrezzi ...DPI);**
- **La scelta delle sostanze e dei preparati;**
- **La sistemazione dei luoghi di lavoro;**
- **La valutazione delle interferenze nel caso di lavori in appalto (ex art. 26 c. 3)**



Definizioni: Articolo 15 Misure generali di tutela

- a) la valutazione di tutti i rischi**
per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ..., la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**

La valutazione dei rischi

- 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio;
- 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi;
- 3. Decidere l'azione preventiva;
- 4. Intervenire con azioni concrete;
- 5. Controllo e riesame.

Valutazione dei rischi fino a 10 lavoratori (art.29)

Tutti i D.L. devono effettuare la valutazione dei rischi

I D.L. fino a 10 lavoratori "effettuano" la valutazione sulla base di procedure standardizzate (art. 6 c. 8 "f")

È possibile autocertificare la valutazione per 18 mesi e non oltre il 30.6.2012

sono escluse le attività ex art. 31 (*Servizio PP*) comma 6 lettera "a", "b", "c", "d", "g");



La valutazione dei rischi fino a 50 lavoratori (art.29) Punto 6



- **-I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (art.6 c.8" f").**
- **Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni sulla valutazione già indicate (commi 1, 2, 3, e 4).**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Collaborazione e consultazione

L'art. 29 prevede anche l'obbligo per il DL di elaborare il documento di valutazione in **collaborazione con il RSPP e il MC (c. 1); e l'obbligo di consultazione del RLS (c. 2)**

Modalità d'effettuazione della valutazione dei rischi (art.29)

1. La valutazione e il relativo documento devono essere rielaborati in occasione:

- a) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative,
- b) in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione,
- c) a seguito di infortuni significativi,
- d) quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità,



2. devono essere custoditi presso l'unità produttiva a cui si riferiscono;

La valutazione dei rischi (art.28)

Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi oltre deve contenere:

- a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione;**
- b) Le misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI individuati;**
- c) il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza;**
- d) Le procedure individuate, ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere aventi adeguate competenze e poteri;**



La valutazione dei rischi (art.28- comma 2 e 3)



- e) **Il nominativo del RSPP, RLS, MC che hanno partecipato alla valutazione;**
- f) **Le mansioni che espongono a particolare rischi specifici che richiedono una riconosciuta**
 - * **capacità professionale,**
 - * **specificata esperienza,**
 - * **adeguata formazione e addestramento;(5-15K€)**

Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme contenute nei successivi Titoli del decreto. (es. articoli: 190; 202 ; 209; ...e le norme di buona tecnica esplicitamente previste ...es. allegato XLI)

Principi generali di PREVENZIONE


Art. 3 D.Lgs. 626/94

- Eliminazione del rischio


- Riduzione del rischio alla fonte
- Prevenzione integrata
(misure tecniche, produttive e organizzative)
- Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso
- Rispetto dei principi ergonomici
- Priorità delle misure di protezione collettiva
- Limitazione al minimo del numero degli esposti
- Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici
- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi, ecc.
- Informazione, formazione
-

Prevenzione primaria
Riduzione del rischio


Eliminare il rischio



Ridurre il rischio fino ad
un limite "accettabile"



Indossare i Dispositivi
di Protezione
Individuale



FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI -art 37 -comma 12

La formazione deve essere realizzata in collaborazione dell'Organismo paritetico il quale si ritiene vada coinvolto per i soli compiti di pianificazione e non di attuazione dei corsi, trattandosi di formazione da realizzare in azienda.

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO


- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro



Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

Preposti
Addetti all'Antincendio, Evacuazione
Pronto Soccorso
Emergenze
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

LA FORMAZIONE DEVE:

Essere facilmente comprensibile

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata



Essere periodicamente ripetuta : - evoluzione dei rischi
- insorgenza nuovi rischi

CONTENUTI, DURATA E MODALITÀ



Saranno definiti con Accordo Stato-Regioni sentite le Parti Sociali entro 12 mesi (15.5.2009)

Devono consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

Art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 10.9.2003 n. 276



L'RLS e' consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 50)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videotermini (Tit. VII)
- Agenti fisici (tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Esposizione ad agenti biologici (Tit. X)

FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 37

FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e non inferiore a quella prevista per i lavoratori
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore** di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
- Con verifica di apprendimento

Art. 50



AGGIORNAMENTO DEI RLS



- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima 4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori
8 ore per imprese con > 50 lavoratori

FORMAZIONE del RLST (territoriale)


Art. 48 c. 7



• Formazione particolare sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la propria rappresentanza

• **Modalità, durata, contenuti specifici** stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale

Percorso formativo



64 ore iniziali (min.)
da effettuarsi entro 3 mesi
dalla elezione o designazione

8 ore di aggiornamento annuale

Sospensione attività imprenditoriale

(art 14 comma 2 - All 1)



Gravi e reiterate violazioni in campo di sicurezza.

- Violazioni di carattere generale (Mancato DVR, mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento etc ...);
- Violazioni che espongono al rischio di caduta dall' alto
- Violazioni che espongono al rischio seppellimento,
- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione,
- Violazioni che espongono al rischio amianto
-

E allora che fare ??

- - Rivedere il D.V.R. Soprattutto nella identificazione dei soggetti che avranno il compito di attuare le misure di prevenzione e di controllare l'implementazione delle stesse.
- - Rivedere la valutazione di alcuni Rischi "Nuovi" e Specifici in cui vi sono rappresentati cambiamenti (ad es. Rischio Chimico)
- - Rivedere la pianificazione della formazione specie nei riguardi dei Preposti e dei Lavoratori.
- - Considerare e definire attentamente il mansionario aziendale e le eventuali relative deleghe